

Prot. 13727 del 02.08.2021

el. 01.08.07/9/2021



Ministero della cultura

**Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

L'anno Duemilaventuno, il giorno 2 del mese di agosto presso la sede della Soprintendenza a Palazzo Pitti in Piazza Pitti 1 a Firenze;

VISTO il protocollo già denominato *"Protocollo d'intesa per i primi interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia ed al ripristino del decoro di beni immobili del centro storico di Firenze in riferimento al fenomeno del vandalismo grafico"*, sottoscritto in data 17 marzo 2014 e rinnovato il 21 febbraio 2017 e il 15 aprile 2019;

CONSIDERATI i risultati positivi conseguiti nel periodo di validità del protocollo e dei successivi rinnovi e le necessità di salvaguardia del decoro dei principali centri storici;

i Soggetti interessati procedono al rinnovo del protocollo del 15 aprile 2019 confermando l'estensione dell'ambito operativo oltre al Comune di Firenze, anche ai Comuni di Pistoia e di Prato per il Progetto denominato *"Protocollo d'intesa per i primi interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia ed al ripristino del decoro di beni immobili dei centri storici di Firenze, Pistoia e Prato in riferimento al fenomeno del vandalismo grafico"*

**Soggetti firmatari:**

- Dott. Andrea Pessina, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;
- Dott. Giorgio Moretti, Presidente della Fondazione Angeli del Bello;



## PREMESSE

### Considerato che:

- L'articolo n. 9 della Costituzione della Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale della Nazione in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali.
- L'articolo 1 del Codice dei beni culturali prevede che :  
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.  
Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.  
I soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.  
I proprietari possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.  
Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
- Il Centro Storico di Firenze è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1982 durante la sesta sessione del comitato Patrimonio Mondiale UNESCO;
- La Soprintendenza, ai sensi del DPCM 119 del 2019, "Regolamento di organizzazione del Mibact e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e ss.mm.ii., esercita nel territorio di competenza le funzioni di tutela sul patrimonio culturale di propria competenza, e in particolare assicura la tutela del decoro dei BBCC;
- Il centro storico di Firenze è ricco di edifici di notevole interesse architettonico, tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss.ii.mm.
- Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione Italiana, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alle persone e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. Secondo questo principio il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sui contesti sociali.

*Handwritten signature*

**Premesso che:**

- La Soprintendenza esercita le funzioni di tutela sui beni oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.ii.mm che prescrive che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente;
- La Fondazione Angeli del Bello è una Fondazione di Partecipazione che opera senza scopo di lucro per migliorare la cura e il decoro della città e che nasce su iniziativa di due Soci Fondatori, con atto sottoscritto il 23 settembre 2010 tra l'Azienda di Servizi Ambientali Quadrifoglio SPA e l'Associazione Partners di Palazzo Strozzi.  
Tra le attività di volontariato svolte dalla Fondazione c'è in particolare la rimozione delle scritte vandaliche e dei tags eseguiti su beni immobili di pregio storico-artistico.
- Considerato che, secondo l'art. 20 del Codice, "*I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati* " etc.,
- Al fine di poter intervenire tempestivamente ai fini della tutela e della salvaguardia del decoro pubblico, la Soprintendenza e la Fondazione Angeli del Bello hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente atto, finalizzato alla preventiva individuazione di criteri circostanziati e condivisi che costituiscono il presupposto imprescindibile di ogni accordo di semplificazione procedurale di iter autorizzativo.
- Considerato che è sempre più frequente il manifestarsi di scritte vandaliche o affissioni abusive che deturpano i monumenti cittadini, per la rimozione dei quali è necessario intervenire tempestivamente.
- Considerato che la rapidità dell'intervento è essenziale per preservare il decoro ed evitare fenomeni di imitazione.
- Considerato che l'invecchiamento ed il conseguente indurimento dei componenti delle scritte, a causa di foto alterazione e *cross linking*, provocano un allungamento dei tempi di rimozione e comportano interventi più complessi ed onerosi, con maggior rischio ai fini della conservazione del paramento originario.
- - visti i lodevoli risultati raggiunti nel corso dei primi due anni di validità dell'Accordo e dei successivi rinnovi.

**Constatato che:**

- è opportuno snellire l'iter autorizzativo per consentire un intervento tempestivo, che risulti più efficace sia ai fini della rimozione materiale delle scritte deturpanti sia ai fini dello scoraggiare il ripetersi dell'evento;

- la celerità dell'intervento previene danni che, diversamente, risulterebbero irreversibili.
- risulta di fondamentale importanza che tutte le operazioni di primo intervento relative alla rimozione delle scritte e delle affissioni abusive ed al conseguente trattamento dei materiali lapidei e dei paramenti delle facciate siano gestite e attuate con modalità operative condivise preventivamente dalla Soprintendenza.
- gli interventi che verranno svolti dalla Fondazione sono totalmente gratuiti.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

si conviene e si sottoscrive fra le Parti il seguente Protocollo d' Intesa.

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D' INTESA.**

Risulta oggetto del presente Protocollo di Intesa la definizione dell'iter procedurale relativo all'esecuzione dei primi interventi urgenti per la pulizia di superfici di beni immobili interessate da vandalismo grafico.

L'ambito di applicazione del presente Protocollo comprende:

l'Area Centro Storico Unesco del Comune di Firenze,

l'Area Centro storico del Comune di Pistoia, Capitale Italiana della Cultura 2017,

l'Area Centro storico del Comune di Prato,

l'Area Centro storico del Comune di Montecatini Terme.

- La Fondazione Angeli del Bello potrà intervenire sugli immobili oggetto di notifica ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 10 e 12 relativamente alla rimozione o copertura con elementi reversibili di scritte vandaliche e rimozione di affissioni abusive secondo le procedure e metodologie di intervento di seguito riportate, con esclusione degli interventi specificatamente di restauro su beni culturali vincolati.
- Per tale attività viene istituita una squadra speciale che deve essere coordinata da almeno un restauratore qualificato ai sensi della normativa vigente, che risponda personalmente della correttezza dell'intervento, secondo le modalità di cui alle schede allegate.
- Il Protocollo di intesa costituisce implicita autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 limitatamente agli interventi eseguiti con le procedure e le modalità esecutive descritte nel presente atto e nell'allegata documentazione tecnica. Qualora fossero necessari interventi diversi da quelli previsti nella relazione generale (Protocollo di Intesa) dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza un progetto relativo a tali interventi, secondo le

*M. P.*  
*Roberto*

procedure consuete di autorizzazione ai sensi dell'art 21 del DLgs 42/2004, esulando dalle procedure del presente Protocollo di Intesa.

- **Sono esclusi dal presente Protocollo:**

- gli interventi su decorazioni a graffito e facciate con decorazioni pittoriche. Potranno essere eseguiti solo gli interventi urgenti sulle fasce basamentali non decorate, previa comunicazione scritta alla Soprintendenza;
- gli eventuali interventi su monumenti, fontane, targhe, iscrizioni etc., che dovranno in ogni caso essere autorizzati preventivamente con presentazione di progetto specifico completo, corredato da una relazione a cura di un restauratore specializzato nel settore.

**ART. 2 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA.**

Con il presente Protocollo di Intesa le parti:

1. Approvano l'accordo di semplificazione procedurale integrata nel presente Protocollo di Intesa.
2. Riconoscono che i documenti tecnici allegati al presente atto costituiscono parte integrante del Protocollo stesso.
3. Stabiliscono che il presente Protocollo, stipulato a rinnovo del precedente sottoscritto nel 2014 e già rinnovato negli anni 2017 e 2019, già soggetto a verifica dei risultati tecnici conseguiti mediante l'acquisizione delle schede tecniche degli interventi effettuati negli anni, è comunque soggetto a verifiche periodiche sia della funzionalità amministrativa che dei risultati tecnici conseguiti.

A seguito di tali verifiche le parti hanno facoltà di richiedere eventuali modifiche o la sospensione del presente Protocollo di Intesa. La Soprintendenza si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento, con nota scritta, l'immediata interruzione della validità del presente atto qualora si dovessero riscontrare modalità tecniche esecutive non consone alle esigenze di tutela, o interventi eseguiti disattendendo le indicazioni procedurali del presente atto.

4. Gli Angeli del Bello si impegnano, con scadenza annuale, a trasmettere una relazione generale sugli interventi realizzati nel periodo al referente del sito UNESCO Centro Storico di Firenze ai fini del monitoraggio del Piano di Gestione. Analoga relazione andrà presentata per gli interventi eseguiti nei Centri Storici di Prato, di Pistoia e di Montecatini Terme. Copia di suddette relazioni annuali per gli interventi realizzati a Firenze, Pistoia, Prato e Montecatini Terme andrà consegnata alla Soprintendenza.

### ART. 3 – TEMPISTICA E PROCEDURA CONCORDATA

In caso di necessità di intervento, la Fondazione Angeli del Bello trasmetterà in forma ufficiale alla Soprintendenza, prima dell'esecuzione dell'intervento stesso, i seguenti documenti:

- Comunicazione scritta da parte del Presidente della Fondazione con riferimento al presente Protocollo d'Intesa.
- Autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile (o amministratore del condominio) per l'intervento di rimozione o occultamento di scritte vandaliche sulla proprietà, con indicazione di generalità (fotocopia di documento di identità), indirizzo ed indicazione della facciata o parte del bene interessato dall'intervento, dati catastali dell'immobile.
- L'autorizzazione del proprietario sarà relativa ai contenuti ed alle modalità tecniche del presente Protocollo di intesa.
- Alla comunicazione seguirà l'immediata presentazione di schede di rilevazione del danno e di descrizione dell'intervento, corredate da documentazione fotografica ed indicazione dei nominativi dei restauratori responsabili.

La Soprintendenza si riserverà di impartire, anche in corso d'opera, tutte le prescrizioni e le indicazioni che riterrà opportune relativamente alla conduzione degli interventi, ai fini della tutela.

### ART. 4 - CRITERI GENERALI DELLA METODOLOGIA DI INTERVENTO .

Le operazioni di copertura delle scritte vandaliche e la rimozione delle affissioni abusive in contesti storici dovranno essere effettuate tenendo presenti i principi di reversibilità e di compatibilità dei prodotti applicati, utilizzando tecniche non invasive modulate a seconda dei diversi litotipi o intonaci, i quali ultimi possono presentare vecchie tinteggiature a calce o tempera, oppure tinte sintetiche di varia natura, ed a seconda dei materiali utilizzati per la deturpazione.

- Per l'intervento di copertura (occultamento) delle scritte vandaliche vanno utilizzati prodotti reversibili che permettano una facile asportazione delle velature di colore, nel caso di un successivo restauro vero e proprio dell'intera facciata.
- E' sconsigliabile l'utilizzo di materiali che si vadano a legare con la superficie sottostante (colori a calce, intonaci di rimpello, pitture minerali quali silicati di potassio) non potendo escludere ulteriori danni vandalici o affissioni illegali.
- E' necessario evitare di aumentare lo spessore della superficie originale e mettere in evidenza i rattoppi.
- E' necessario eseguire prove di colore in loco, evitando l'utilizzo di colori realizzati sulla base di RAL o su campionatura, poiché la tinteggiatura delle facciate è sottoposta a

mutazioni notevoli e disomogenee a causa degli agenti atmosferici o di altri fenomeni inquinanti.

#### ART. 5 – RESPONSABILITA'

La Soprintendenza non potrà essere considerata in alcun modo responsabile di danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso degli interventi o essere direttamente causati dagli operatori della Fondazione Angeli del Bello.

La Fondazione, con la sottoscrizione del presente atto, solleva la Soprintendenza da ogni responsabilità civile o penale.

#### ART. 6 – APPROVAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e una validità di ventiquattro mesi, decorsi i quali potrà eventualmente essere rinnovato fatto salvo quanto indicato all'art. 2 punto 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze 02 AGO 2007

Soprintendente Archeologia, belle arti e  
paesaggio per la città metropolitana di Firenze  
e le province di Pistoia e Prato

Dott. Andrea Pessina



Presidente della Fondazione Angeli del Bello

Dott. Giorgio Moretti

## NOTE TECNICHE

Il vandalismo grafico è, purtroppo, in forte crescita soprattutto nei centri urbani. Le conseguenze di questi veri e propri sfregi arrecati al patrimonio storico artistico del centro storico, sono il danneggiamento sia dei substrati interessati, che dell'aspetto estetico d'insieme.

Le superfici interessate dal vandalismo grafico, costituite da materiale lapideo, da laterizio o intonacate, si presentano nella maggior parte dei casi ricoperte da depositi quali particellato atmosferico, croste nere, strati solfati, fessurazioni e/o distacchi di porzioni di materiale. Tali danni sono causati in massima parte dall'azione del degrado dovuto alla permanenza in ambiente urbano inquinato.

Le vernici imbrattanti, veicolate da solventi, hanno la possibilità di penetrare in profondità nei materiali costitutivi le facciate, rendendo difficoltosa e talvolta anche impossibile, la loro totale rimozione senza arrecare danni ulteriori al supporto.

In questo contesto è da considerare che la tempestività dell'intervento di pulitura sia funzionale ad una buona riuscita.

Un metodo molto utilizzato per cancellare l'imbrattamento consiste non tanto nel rimuoverlo ma nel ricoprirlo con strati pittorici, provocando così un'aggiunta di degrado al degrado e realizzando vere e proprie toppe che mal si accordano con la cromia originale del manufatto.

Se tali interventi vengono effettuati su superfici porose quali pietre, marmi o laterizi, risultano difficilmente rimovibili e comportano un intervento complesso.

Altrettanto inopportuno è l'utilizzo di solvente applicato a tampone o pennello in quanto solubilizza le vernici spandendole sulla superficie e in profondità creando evidenti aloni colorati. Tali interventi non appropriati devono essere evitati, su qualsiasi superficie.

È fondamentale, inoltre, tenere in considerazione il fattore climatico che nell'ambito dei lavori di restauro costituisce un elemento importante per quanto riguarda la tempistica. La presenza di forte umidità di pioggia e di temperature rigide limita di fatto l'utilizzo di alcuni prodotti e allunga i tempi di asciugatura dei materiali trattati.

Il MiBAC ha redatto la Circolare n. 92/2003 nella quale si pone l'accento sul problema della rimozione dei graffiti, sulle metodologie d'intervento ammesse e, soprattutto, su quanto non è consentito, in particolare sui danni procurati alle superfici dall'uso indiscriminato di strumenti meccanici che svolgono azione abrasiva.

### SINTESI DEGLI INTERVENTI AMMESSI

Si indicano le diverse fasi utili alla rimozione del vandalismo grafico al fine di rendere possibile la corretta rimozione dei graffiti o affissioni senza arrecare danni al substrato e conservare una cromia d'insieme omogenea. L'aspetto cromatico generale è determinante affinché l'intervento di pulitura sia ben effettuato e non vada ad alterare la percezione visiva dell'edificio nel contesto urbano.

Si rammenta che a norma del presente Protocollo di intesa sono ammessi unicamente interventi di pronto intervento ed è escluso il restauro diffuso sulla facciata.

Ogni fase dell'intervento di pulitura dovrà tenere conto principalmente di due fattori:



- 1) le caratteristiche delle sostanze da asportare (materiale imbrattante e veicolo solvente, adesione al substrato, spessore, invecchiamento dell'imbrattante);
- 2) le caratteristiche e lo stato di conservazione del materiale di supporto (composizione chimico-fisica, porosità, ecc...)

#### **Schematizzazione dei principali MATERIALI IMBRATTANTI:**

vernici spray  
vernici a pennello  
pennarelli e pastelli a cera  
matite e gessi  
colle e carta

#### **Schematizzazione dei principali MATERIALI DELLE SUPERFICI DI SUPPORTO:**

materiali lapidei naturali  
arenaria e laterizi  
intonaco a calce tinteggiato  
intonaco a cemento tinteggiato  
legno e metalli  
supporti vari

#### **Schematizzazione DEGLI INTERVENTI AMMESSI DI PULITURA DELLE SUPERFICI:**

**Gli interventi di pulizia necessitano di varie operazioni, che si sintetizzano:**

##### **1. Individuazione della superficie di supporto e del materiale imbrattante**

La diagnosi, preliminare alla fase di rimozione del vandalismo, è necessaria per procedere all'individuazione del materiale costitutivo (marmo, pietra, arenaria, tipologia di intonaco, ecc...) del substrato oggetto dell'intervento e dell'imbrattante. Solo con la preliminare conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche sarà possibile operare nell'ambito metodologico con materiali idonei alla salvaguardia dei principi che regolano gli interventi di restauro.

##### **2. Pulitura superficiale preliminare all'intervento di rimozione (nei casi necessari)**

La rimozione di depositi superficiali incoerenti deve essere effettuata a secco con pennellesse e/o spazzole; quella di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc...) con acqua demineralizzata, nel caso di degrado da fattori chimici, spruzzatori, pennellesse e/o spazzole, spugne. La pulizia superficiale si rende necessaria per individuare eventuali aree interessate da degrado del substrato e/o il cromatismo delle aree limitrofe al vandalismo.

##### **3. Preconsolidamento (nei casi necessari)**

Le aree interessate da degrado del substrato andranno preconsolidate per evitare che con l'intervento di pulizia si producano ulteriori danni con perdita di porzioni di superficie originale. La scelta del consolidante è correlata alla tipologia del materiale da trattare.

#### **4. Rimozione vandalismo grafico**

I rimotori antigraffiti, sono costituiti da una soluzione in gel pronta all'uso, a base di terpeni e tensioattivi, formulata appositamente per rimuovere graffiti: presentano pH neutro ed un punto di infiammabilità inferiore a 60° C. Il prodotto non deve riportare indicazioni di infiammabilità e nocività e deve risultare solubile in acqua. La formulazione in gel consente una maggiore permanenza sulla superficie imbrattata facilitandone la rimozione con il rigonfiamento delle vernici. L'applicazione è eseguita a pennello e l'asportazione dei residui di pulitura è resa possibile con l'ausilio di cotone asciutto e spazzolini a setole morbide, seguiti dal successivo lavaggio della superficie con acqua demineralizzata e/o con acetone. Con questa tecnica si evita lo spandimento di colore sulla superficie e nella porosità del substrato.

L'azione dei solventi addensati, utilizzata singolarmente o in miscela, consente – analogamente ai rimotori – la pulitura delle vernici senza spandimento di colore. Il loro utilizzo è funzionale al solvente (veicolo) dell'imbrattante e pertanto saranno necessari test preliminari di valutazione.

#### **5. Riduzione dell'interferenza visiva del supporto (nei casi necessari).**

La riduzione dell'interferenza visiva del supporto si rende necessaria quando l'intervento di rimozione del vandalismo ha interessato solo una porzione di manufatto architettonico e quando si è verificata una variazione cromatica solo della superficie pulita rispetto alle zone limitrofe, che presentano pertanto un diverso cromatismo.

Si dovrà procedere con tipologia d'intervento differenziata secondo i casi specifici.

Ogni intervento dovrà essere documentato da una scheda tecnica completa, comprensiva dell'indicazione dei prodotti impiegati, e da una relazione tecnica sugli interventi effettuati, da documentazione fotografica delle varie fasi prima, durante e dopo gli interventi eseguiti (vedi art. 3).

